

Bruxelles, 12.4.2021
COM(2021) 173 final

2021/0092 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra (di seguito «l'accordo commerciale»), al fine di modificare le decisioni del comitato per il commercio per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo commerciale

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio¹, l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013² e con la Colombia dal 1° agosto 2013³.

L'accordo è stato modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, firmato a Bruxelles l'11 novembre 2016⁴. L'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ecuador, dall'altra, dal 1° gennaio 2017⁵.

L'articolo 12 dell'accordo commerciale istituisce il comitato per il commercio, composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario, a livello di ministri o di rappresentanti designati da tale livello. Il comitato per il commercio sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo commerciale nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni ed esamina altri modi per conseguire i suoi obiettivi generali. Esso valuta e adotta decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo commerciale, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo commerciale. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso.

Il comitato per il commercio ha adottato decisioni che devono essere modificate per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo.

Il titolo XII dell'accordo commerciale riguarda tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo commerciale, salvo altrimenti disposto nell'accordo stesso.

A seguito dell'adesione dell'Ecuador, il comitato per il commercio è tenuto ad aggiornare il regolamento interno del comitato per il commercio, il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri, l'elenco degli arbitri, il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile».

¹ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

² GU L 56 del 28.2.2013, pag. 1.

³ GU L 201 del 26.7.2013, pag. 7.

⁴ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

⁵ GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1.

2.2. Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito dall'articolo 12 dell'accordo commerciale sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo commerciale nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni; valuta i risultati ottenuti dall'applicazione dell'accordo commerciale, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali tra le parti; sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo commerciale e raccomanda le eventuali azioni necessarie; valuta e adotta decisioni in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati; adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il comitato per il commercio adotta decisioni per consenso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo commerciale, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario (articolo 14, paragrafo 3).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, al fine di modificare le decisioni del comitato per il commercio per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti.

La decisione che istituisce l'elenco degli arbitri dell'Ecuador avrebbe dovuto essere adottata nella prima riunione del comitato per il commercio e deve ora essere adottata quanto prima per dare piena attuazione al titolo XII dell'accordo commerciale, relativo alla risoluzione delle controversie.

Le parti dell'accordo commerciale hanno discusso la prevista decisione del comitato per il commercio e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato per il commercio avrebbe dovuto adottare la presente decisione nel secondo semestre del 2020.

La decisione è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo commerciale e per garantirne quindi un'agevole attuazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono «*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.*»

Rientrano nel concetto di «*atti che hanno effetti giuridici*» gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che «*sono*

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione»⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo commerciale.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto, ossia la modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio al fine, tra l'altro, di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile ivi contenuti, riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 TFUE, in particolare il paragrafo 4.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio apporterà modifiche alle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo commerciale»), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio⁷, l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Perù dal 1° marzo 2013, e tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Colombia dal 1° agosto 2013.
- (2) L'accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, firmato a Bruxelles l'11 novembre 2016⁸. A norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio⁹, l'accordo commerciale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e i suoi Stati membri e l'Ecuador dal 1° gennaio 2017.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell'accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell'accordo commerciale.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo commerciale, nell'esercizio delle funzioni stabilite in detto articolo 13, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

⁷ Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1).

⁸ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

⁹ Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

- (5) Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione che modifichi le proprie decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (7) Con la decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno di tale comitato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale.
- (8) Con la decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 315 dell'accordo commerciale.
- (9) Con la decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale.
- (10) Con la decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale.
- (11) Con la decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale.
- (12) Al fine di tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio, si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*